315/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80800** del Registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra **XX** (c.f. omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Luana Morelli (c.f. MRLLNU89B41L719Q),

contro

- Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

- Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 16 settembre 2026, con

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Luana Morelli per la ricorrente e l’avv. Flavia Incletolli per l’Inps. Nessuno è comparso per il Ministero dell’istruzione e del merito.

Premesso in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. Con ricorso dell’8 agosto 2025 la sig.ra XX, già in servizio alle dipendenze del Ministero dell’istruzione e del merito, chiedeva di dichiarare l’illegittimità del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico n. omissis, affermando il diritto all’adeguamento della pensione tenendo conto anche dell’anno 2013, con condanna dell’Inps alla liquidazione e al pagamento degli arretrati e di tutte le somme accessorie a decorrere dal 1° settembre 2022.

Esponeva di essere stata collocata a riposo per raggiungimento del requisito anagrafico e con anzianità di servizio di anni 41 con decreto di pensione anticipata (ex anzianità) n. omissis del 26 luglio 2022, conferita con il sistema misto con decorrenza dal 1° settembre 2022.

Tale provvedimento era illegittimo avendo applicato il blocco delle progressioni stipendiali per il 2013

per il personale della scuola sulla base del d.p.r. n. 122/2013, che, al fine del contenimento della spesa pubblica, non considerava utile l'anno 2013 ai fini della progressione economica per gli insegnanti in costanza di servizio. Di conseguenza, nell'emettere il decreto di ricostruzione di carriera, l'amministrazione aveva valutato gli scatti stipendiali con un erroneo inquadramento pensionistico, non riconoscendo l'ultimo gradone stipendiale (cd. Gradone 35) previsto per il personale docente della scuola, come da prospetto allegato al ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Concludeva chiedendo di dichiarare illegittimo il provvedimento di liquidazione della pensione, con necessità di procedere all'adeguamento tenendo conto anche dell'anno 2013, con liquidazione di arretrati e accessori a decorrere dal 1° settembre 2022.

Il 22 gennaio 2025 aveva presentato diffida al Ministero dell'istruzione e del merito, chiedendo di riconoscere l'intero servizio prestato.

2. Con memoria del 14 luglio 2026 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso.

Premesso che i provvedimenti di modifica dei dati contributivi e retributivi rientravano nella competenza esclusiva del datore di lavoro, con

conseguente carenza di legittimazione passiva dell'Istituto, affermava l'infondatezza della domanda, richiamando giurisprudenza di legittimità e contabile.

In via subordinata, eccepiva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito il 20 maggio 2026 depositava il fascicolo amministrativo predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

4. All'udienza del 16 settembre 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di riliquidazione del trattamento pensionistico previo riconoscimento del servizio svolto quale docente nell'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera e degli scatti stipendiali, non considerato in applicazione del blocco disposto con d.p.r. n. 122/2013.

2. In via preliminare deve essere dichiarata la

contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito, non costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente evocato, stante la regolarità della notifica.

3. Nel merito, il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

È anzitutto opportuno richiamare brevemente il quadro normativo disciplinante la fattispecie in esame.

In base all'art. 1, d.p.r. n. 122/2013, recante disposizioni in materia di "contenimento delle spese in materia di pubblico impiego", "(…) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-*bis* e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. (…)". Il citato art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3, d.lgs. n. 165/2001, come previsti dall'art. 24, l. n. 448/1998, "non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di

un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Il successivo comma 23 dispone che "per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. giur. Calabria, sent. n. 183/2016; nello stesso senso, Sez. giur. Campania, sent. n. 160/2026; Sez.

giur. Lazio, sent. n. 433/2025), con tale norma venne "introdotta nell'ordinamento stipendiale fino a quel momento vigente per il personale della scuola, una sorta di moratoria triennale per gli anni 2010, 2011 e 2012, moratoria che, nell'ottica di un più vasto intervento di limitazione della spesa pubblica che in quel periodo colpì tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, avrebbe, appunto, comportato per i docenti la non utilità di quel periodo ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A detta normativa seguì, poi, l'art. 1, comma 1, lett. b) del d.p.r. 4 settembre 2013, n. 122, che nel quadro di una più vasta disciplina di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, in particolare venne a stabilire, per il personale della scuola, l'ulteriore non utilità anche dell'anno 2013 ai fini economici e degli incrementi di stipendio". In proposito, l'art. 8, comma 14 del d.l. n. 78/2010 aveva "previsto il recupero degli anni 2010, 2011 e 2012 grazie all'utilizzo delle risorse aggiuntive, (…), derivanti dai risparmi effettivamente realizzati con l'attuazione delle nuove misure organizzative

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

previste dalla riforma dell'ordinamento scolastico" di cui alla l. n. 240/2010. "Per il predetto triennio 2010-2012, si pervenne alla definitiva attribuzione del cosiddetto scatto d'anzianità al personale docente, con conseguente pieno recupero della sua utilità ai fini della progressione economica e di carriera. L'anno 2010 venne così recuperato grazie ad un decreto interministeriale del 14 gennaio 2011, l'anno 2011 mediante la disciplina contrattuale convenuta il 13 marzo 2013 e l'anno 2012 anch'esso grazie all'accordo raggiunto in via contrattuale il 7 agosto 2014 tra l'ARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative di categoria". Tale recupero non è tuttavia intervenuto per l'anno 2013, con la conseguenza che per tale annualità, pur essendo state adottate norme in tema di scatto stipendiale, quest'ultimo "non può essere considerato utile ai fini della progressione economica e, con essa, ai fini della sia inclusione nella base stipendiale utile per il calcolo della pensione, a nulla rilevando il fatto che, (…), l'emolumento sia stato erogato". Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr. Sez. lavoro, sent. n. 13618/2025 del 21 maggio 2025) ha evidenziato che il citato art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010, "nell'escludere, per effetto della proroga disposta

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dal d.p.r. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012". In proposito la Suprema Corte ha altresì precisato che "l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della non utilità a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la sterilizzazione si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina (…) il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate", evidenziando che "la non utilità degli anni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti (…)". Conclusivamente, quando in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio, "occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori come per legge, a carico della ricorrente e a favore dell'Inps,

regolarmente costituito in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, previa dichiarazione della contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito, respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Inps, liquidate in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza della ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi della ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.09.2026 14:41:17
GMT+02:00

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.09.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA